

Avviso ai litiganti

## Confinati al ricorso introduttivo i motivi dell'annullamento dell'atto

29 Dicembre 2021

Nuovi fatti e documenti sono ammessi soltanto se sconosciuti e se presentati dalle altre parti o per ordine della Commissione



**SINTESI:** Nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il *thema decidendum* è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, per essere ammissibile la presentazione di motivi aggiunti unicamente in caso di “*deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione*” (art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992). La deduzione, nella memoria depositata lite pendente, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento è pertanto inammissibile, in quanto la controversia ha un oggetto rigidamente circoscritto alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il libello introduttivo, le quali costituiscono la *causa petendi* entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 19616 del 2018).

Ordinanza n. 38016 del 2 dicembre 2021 (udienza 17 settembre 2021)

Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Rossi Raffaele

Processo tributario – Il *thema decidendum* è limitato alle censure dedotte dal contribuente nel ricorso di primo grado – È ammissibile la presentazione di motivi aggiunti solo ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – La deduzione, nella memoria depositata lite pendente, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento è inammissibile

dell'annullamento